

**La Corte di giustizia UE riconosce la legittimità delle leggi che hanno imposto anche alle Autorità indipendenti il rispetto della disciplina contabile generale e, in particolare, delle misure di contenimento della spesa**

[Corte giust. comm. ue, sez. II, 28 luglio 2016, n. C-240/15, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni](#)

*L'articolo 3 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 - che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 - e l'articolo 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 - relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) - devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che assoggetta un'autorità nazionale di regolamentazione, ai sensi della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, a disposizioni nazionali applicabili in materia di finanza pubblica e, in particolare, a disposizioni sul contenimento e la razionalizzazione delle spese delle amministrazioni pubbliche, quali quelle di cui al procedimento principale. (1)*

---

(1) Con la sentenza in epigrafe la Corte di giustizia dell'UE ha formulato il principio di cui in massima rispondendo al quesito sollevato in via pregiudiziale dalla VI Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza 15 maggio 2015, n. 2475.

L'oggetto del giudizio è rappresentato, nella sostanza, dalla (legittimità della) disciplina nazionale – artt. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196; 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 22, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 – nella parte in cui ha stabilito che:

a) le amministrazioni pubbliche elencate dall'Istat (fra cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), sono assoggettate alla normativa generale italiana applicabile in tema di contabilità e finanza pubblica;

b) per gli anni dal 2005 al 2007, la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istat, non può superare il limite del 2% rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno;

c) gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 311, sono ridotti nella misura del 10%.

Questi gli argomenti essenziali sviluppati dalla Corte e posti a sostegno della decisione:

d) è lecito che le Autorità indipendenti siano, secondo l'articolo 3 della direttiva quadro, assoggettate a determinate norme di controllo dei bilanci da parte del parlamento nazionale, compresa l'applicazione ex ante di misure di contenimento della spesa pubblica;

e) simili misure di contenimento possono pertanto essere considerate lesive dell'indipendenza e dell'imparzialità delle Autorità, quali garantite dalla direttiva quadro, e, dunque, incompatibili con l'articolo 3 di tale direttiva, solo se può essere constatato che esse configurano un potenziale ostacolo a che le Autorità medesime esercitino in maniera soddisfacente le funzioni loro assegnate da detta direttiva e dalle direttive particolari, oppure che le misure in parola siano contrarie alle condizioni che la direttiva quadro impone agli Stati membri di rispettare affinché sia soddisfatto il grado di indipendenza e di imparzialità delle Autorità;

f) spetta al giudice del rinvio verificare se le disposizioni nazionali di cui al procedimento principale configurino un potenziale ostacolo a che l'Autorità disponga delle risorse finanziarie e umane necessarie per svolgere in maniera soddisfacente i compiti ad essa assegnati, e in particolare, nella sua qualità di Autorità responsabile della regolamentazione ex ante del mercato e della risoluzione delle controversie tra imprese, per consentirle di partecipare e di contribuire attivamente all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC);

g) la direttiva quadro non impone agli Stati membri di garantire alle Autorità indipendenti il medesimo regime di indipendenza previsto dal diritto dell'Unione per le banche centrali che costituiscono il sistema europeo delle banche centrali;

h) sebbene l'articolo 12 della direttiva autorizzazioni consenta alle Autorità finanziarie una parte delle loro attività attraverso la riscossione di diritti amministrativi, non si può tuttavia ritenere che tale disposizione conferisca alle medesime un diritto assoluto di fissare l'importo di tali diritti senza tenere conto delle disposizioni nazionali applicabili in materia di finanza pubblica e dirette a contenere e limitare la spesa pubblica; detti diritti presentano, infatti, come risulta dall'ordinanza di rinvio, carattere tributario e rientrano nella generale potestà impositiva dello Stato italiano; la fissazione del loro importo da parte dell'Autorità non può dunque sottrarsi all'applicazione di tali disposizioni, in quanto, inoltre, tali disposizioni non violano l'articolo 3 della direttiva quadro.

Per completezza si segnala quanto segue:

i) in relazione ai costi di funzionamento delle Autorità indipendenti ed ai contributi cui soggiacciono le imprese di settore, v. la nota reazionale a TAR per il Lazio,

sez. I, 23 febbraio 2015, n. 3000, in *Foro it.*, 2015, III, 363, ivi i richiami alla dottrina e giurisprudenza, anche europea, di maggiore interesse;

1) sulle garanzie di indipendenza della banca centrale europea e del sistema delle banche centrali europee, v. Corte giustizia Comunità europee, 10 luglio 2003, n. 11/00, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2004, 693, con nota di SUCAMELI, secondo cui dalla lettera dell'art. 108 Ce risulta che le influenze esterne da cui questa disposizione mira a proteggere la banca centrale europea e i suoi organi decisionali sono quelle che potrebbero interferire con l'assolvimento dei «compiti» che il trattato e lo statuto del sistema europeo delle banche centrali (sebc) attribuiscono alla medesima; detto articolo mira, in sostanza, a proteggere la banca da qualsivoglia pressione politica per consentirle di perseguire efficacemente gli obiettivi assegnati ai suoi compiti, grazie all'esercizio indipendente dei poteri specifici di cui essa dispone a tali fini in forza del trattato e del predetto statuto; per contro, il riconoscimento alla banca di tale indipendenza non ha la conseguenza di distaccarla completamente dalla comunità europea e di sottrarla a qualsiasi norma di diritto comunitario; niente consente di escludere a priori che il legislatore comunitario possa adottare, in base alle competenze di cui dispone in forza del trattato e alle condizioni previste da quest'ultimo, provvedimenti normativi applicabili nei confronti della banca centrale europea.